

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PAVIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 19/12/2018)

ART. 1 – PREMESSA

La Provincia di Pavia, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione delle associazioni sportive che operano a livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte a minori, giovani e disabili, interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di sua proprietà, in orario extra scolastico, disciplinandone l'uso come segue

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 12, comma 2, della Legge 4 agosto 1977 n. 517 recita *“Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio”*;
- L.R. n. 27 del 14/12/2006 disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali;
- L.R. n. 26 del 01/10/2014 sollecita la promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di iniziative e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature, in orario extra-didattico;

ART. 3 – OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente regolamento la Provincia di Pavia è proprietaria dei seguenti impianti sportivi senza rilevanza economica (per impianto sportivo senza rilevanza economica si intende quello che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione è improduttivo di utili o produttivo di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione):

- Istituto Tecnico Commerciale Turistico “A. Bordoni” di Pavia
- Istituto Superiore Statale “A. Cairoli” di Pavia
- Istituto Tecnico Industriale “G. Cardano” di Pavia
- Liceo Scientifico “N. Copernico” di Pavia

- Istituto Professionale “L. Cossa” di Pavia
- Istituto Professionale “L. Cremona” di Pavia
- Istituto Istruzione Superiore “Taramelli-Foscolo” Sezione Foscolo di Pavia
- Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” di Pavia
- Istituto Tecnico “Caramuel-Roncalli” di Vigevano
- Istituto Tecnico “L. Casale” di Vigevano
- Istituto Istruzione Superiore “L. G. Faravelli” di Stradella (Sezione Liceo di Broni e Sezione di Stradella)
- Liceo Scientifico “G. Galilei” di Voghera (Sezione di Via Foscolo e Sezione di Via Don Minzoni)
- Istituto Istruzione Superiore “A. Maserati” di Voghera
- Istituto Istruzione Superiore “C. Calvi” di Voghera

Alla data di adozione del presente Regolamento la Provincia di Pavia è proprietaria dei seguenti impianti sportivi aventi rilevanza economica (per impianto sportivo avente rilevanza economica si intende quello che per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l’ampiezza dell’utenza servita, sono produttivi di utili): NESSUNO.

Qualora l’attività sportiva dovesse subire modifiche tali da non identificare più l’impianto sportivo nella classifica assegnata, oppure quando dovessero essere costruiti nuovi impianti, il Consiglio Provinciale, mediante modifica del presente Regolamento con apposito atto deliberativo, effettuerà il cambio di classificazione dell’impianto o identificherà la classificazione del nuovo impianto.

ART. 5 – FINALITÀ

Le finalità perseguite mediante la concessione d’uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell’educazione sportiva e ricreativa della comunità oltre a garantire l’interesse generale ad un corretto utilizzo ed alla buona conservazione dei beni stessi, nonché alla più ampia e capillare promozione delle discipline sportive.

ART. 6 – SOGGETTI ED UTILIZZI AUTORIZZABILI E/O LEGITTIMABILI

Gli impianti sportivi sono dati in uso ai seguenti soggetti:

- Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Società sportive professionistiche
- Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali

La concessione delle palestre scolastiche provinciali è consentita anche in forma associata.

Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, ricreative, formative e amatoriali.

ART. 7 – UTILIZZO SCOLASTICO

La priorità di utilizzo di tutti gli impianti sportivi di proprietà provinciale è riservata agli Istituti Scolastici della provincia e pertanto l’autorizzazione all’uso delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici è concessa soltanto al di fuori dell’orario scolastico.

Le esigenze di funzionamento della scuola cui la palestra è correlata sono comunque considerate prevalenti rispetto alle autorizzazioni conferite a terzi, pertanto i provvedimenti di autorizzazione potranno essere sospesi, con congruo preavviso, in presenza di attività educativo-didattiche programmate dalle competenti autorità scolastiche, per le quali si rende necessario l'uso delle strutture nei giorni ed orari di assegnazione.

ART. 8 – PERIODO DI CONCESSIONE

Le concessioni in uso delle palestre di proprietà provinciale sono disposte solo per un periodo di tempo determinato riferito all'anno scolastico. Le concessioni sono di due tipologie:

- a) a tempo determinato
- b) temporanee

Sono a tempo determinato quelle che si riferiscono ad attività che abbiano normale svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico.

Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere in occasione di partite di campionato o altri eventi sportivi.

L'uso delle palestre è consentito dal lunedì al venerdì in orario extrascolastico, il sabato tutta la giornata nel caso di palestre di Istituti Scolastici chiusi nella giornata di sabato ovvero solo in orario extrascolastico nel caso di palestre di Istituti Scolastici aperti nella giornata di sabato e la domenica per tutta la giornata. Nel caso di utilizzo delle strutture in giornate o periodi festivi come da calendario scolastico, deve essere inoltrata alla Provincia apposita richiesta di autorizzazione almeno 15 giorni prima al fine del rilascio di specifica autorizzazione.

L'autorizzazione è sempre subordinata alla verifica, da parte della Provincia di Pavia della compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le attività consentite, le condizioni cui l'autorizzazione stessa è subordinata e gli obblighi dell'assegnatario.

ART. 9 – PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di concessione, firmata dal responsabile/Presidente della Società o del Gruppo Sportivo, deve essere inoltrata alla Provincia di Pavia e al Presidente del Consiglio d'Istituto della scuola di cui fa parte.

La richiesta deve essere indirizzata alla Provincia di Pavia – Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità – Piazza Italia n. 2 – 27100 Pavia, con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia nei seguenti orari:
 - dal lunedì al giovedì** dalle ore 9,15 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,30
 - il venerdì** dalle ore 9,15 alle ore 12,00 – chiuso nel pomeriggio
- inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato A al presente Regolamento) scaricabile dal sito della Provincia www.provincia.pv.it – Sezione Sport, dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Società o del Gruppo Sportivo al fine di predisporre il Disciplinare di concessione in uso e di procedere alla corretta fatturazione a carico della Società per le ore di utilizzo;
- b) l'indicazione del Presidente e/o Legale Rappresentante della Società o del Gruppo Sportivo
- c) la tipologia di attività sportiva praticata;
- d) l'indicazione della tipologia della richiesta (se a tempo determinato o temporaneo);
- e) i giorni e gli orari di utilizzo;
- f) una dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società o del Gruppo Sportivo;

- g) l'indicazione del nominativo della persona che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente in qualità di responsabile delle custodie dei locali;
- h) l'impegno a rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore la domanda e da copia dello Statuto.

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di Pavia secondo le modalità su indicate entro la data del 30 luglio precedente l'anno scolastico interessato al fine di consentire per tempo l'istruttoria della pratica e la successiva definizione delle assegnazioni e i calendari di utilizzo.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

La Provincia di Pavia provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le modalità sopraindicate, alla impostazione del piano stagionale di assegnazione, puntando in via prioritaria a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti.

Fermo restando il principio di cui al punto precedente, in caso di sovrapposizione di richieste, il piano di assegnazione viene riesaminato applicando i seguenti principi di priorità:

- 1) Attività svolta per il settore giovanile;
- 2) Attività svolta per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- 3) Attività svolta per adulti ed anziani;

L'assegnazione della concessione ad ogni singola Società Sportiva o Gruppo Sportivo avverrà attraverso sottoscrizione di apposito Disciplinare di Concessione in uso della palestra da parte del Presidente/Legale Rappresentante della Società o Gruppo Sportivo e del Dirigente provinciale competente (Allegato B al presente Regolamento).

L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo di utilizzo degli spogliatoi, delle docce ed i tempi di accesso ed uscita dallo stabile.

Le fasce orarie richieste e concesse dovranno essere pagate anche in caso di mancato utilizzo, qualora non vengano disdettate almeno 10 giorni prima.

ART. 11 – CONSEGNA DELLE CHIAVI

La consegna delle chiavi verrà effettuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto o da un suo incaricato al rappresentante della Società o del Gruppo Sportivo, previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di copia del Disciplinare di Concessione in uso sottoscritto con la Provincia di Pavia e mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

Le stesse dovranno essere restituite all'Istituto Scolastico entro e non oltre una settimana dal termine dell'attività sportiva.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE SOCIETA' O DEI GRUPPI SPORTIVI

Ciascuna Società o Gruppo Sportivo, all'atto della sottoscrizione del Disciplinare di Concessione in uso, dovrà presentare copia di apposita Polizza Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi a garanzia di danni alle strutture e agli impianti, stipulata in ordine all'attività svolta in palestra, come previsto all'art. 17 del presente Regolamento.

La Società o il Gruppo Sportivo dovranno altresì:

- a) rispettare tutto quanto indicato nel Disciplinare di Concessione e in modo particolare tutto quanto indicato al punto "Obblighi del Concessionario";
- b) provvedere tempestivamente, e comunque entro i limiti concessi, al risarcimento di eventuali danni che dovessero essere provocati alla struttura e/o alle attrezzature;

- c) riconsegnare le chiavi della palestra entro una settimana dal giorno in cui ha effettuato l'ultimo utilizzo; in caso contrario verrà addebitato l'impiego della struttura come da calendario d'uso.

ART. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso della palestra verrà revocata, previa apposita contestazione a mezzo raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle normali regole di diligenza nell'uso dei locali e delle attrezzature;
- b) morosità nel pagamento degli oneri tariffari;
- c) mancato risarcimento nei termini concessi di un eventuale danno arrecato.

La Società o il Gruppo Sportivo ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora entro tale termine le controdeduzioni non venissero presentate, la revoca della concessione ha effetto immediato.

ART. 14 – RINUNCIA ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Per la cessazione anticipata delle attività rispetto al calendario indicato nel Disciplinare di Concessione in uso, la Società od il Gruppo Sportivo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta 10 giorni prima. In caso contrario, gli stessi saranno tenuti a versare la quota oraria anche per le ore non utilizzate.

ART. 15 – PULIZIA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA

La pulizia dei locali è a carico del Concessionario per tutta la durata di utilizzo.

Durante le ore di utilizzo la Società o il Gruppo Sportivo consegnatari della palestre devono considerarsi custodi e responsabili della struttura.

ART. 16 – TARIFFE

La concessione in uso delle palestre è subordinata al pagamento delle tariffe orarie differenziate previste nell'Allegato C al presente Regolamento. Saranno applicati sconti sulle tariffe orarie previste (Allegato C al presente Regolamento) nel caso in cui la Società o il Gruppo Sportivo richiedente si renda disponibile ad offrire servizi aggiuntivi e benefits sia per gli aspetti manutentivi che gestionali (esempio: manutenzione ordinaria edile ed impiantistica dei manufatti occupati, ammodernamento delle attrezzature in uso, servizio di coaching motivazionale, alimentare psicologico, ripetizioni scolastiche, babysitter, offerte di convenzionamento con i negozi di quartiere, altro). Lo sconto applicato non potrà in ogni caso essere superiore al 10% anche in presenza di cumulo di servizi aggiunti/benefits offerti.

Alle Società e Gruppi Sportivi che svolgono attività **esclusiva** a favore di soggetti portatori di handicap la concessione in uso delle palestre è a titolo gratuito.

ART. 17 – PAGAMENTI

Per l'utilizzo della palestra, l'Ente provvede ad emettere apposita fattura a carico della Società o del Gruppo Sportivo, trimestralmente, e precisamente:

- a) entro il 31 dicembre per il periodo Ottobre-Dicembre
- b) entro il 31 marzo per il periodo Gennaio-Marzo
- c) entro il 30 giugno per il periodo Aprile-Giugno

Le fatture dovranno essere pagate tassativamente pagate entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione, pena la decadenza della concessione.

ART. 18 – DIVIETI PER LE SOCIETA' O I GRUPPI SPORTIVI

E' fatto divieto al concessionario, pena la decadenza di pieno diritto della concessione, subconcedere, consegnare a terzi le chiavi della palestra o essere sostituito da altri nell'utilizzo dell'impianto, anche parzialmente e/o a titolo gratuito. Le palestre assegnate devono essere utilizzate esclusivamente dalla Società o dal Gruppo Sportivo richiedente.

E' fatto divieto di esercitare all'interno della palestra attività diversa da quella oggetto del Disciplinare di Concessione in uso.

E' fatto divieto apportare modifiche alle strutture ed agli impianti senza preventiva autorizzazione della Provincia e del Consiglio d'Istituto.

ART. 19 – REVOCA DEGLI SPAZI

Il Consiglio d'Istituto o la Provincia si riservano il diritto di effettuare sospensioni di utilizzo della palestra che si rendessero necessarie per interventi straordinari, dandone comunicazione alla Società o al Gruppo Sportivo almeno una settimana prima della data di sospensione.

ART. 20 – ASSICURAZIONI

Ogni Società o Gruppo Sportivo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile con manleva di responsabilità per l'Istituto Scolastico e la Provincia. Tale polizza assicurativa deve risultare agli atti dell'Ente e deve essere stipulata nel momento in cui si dà inizio all'attività sportiva presso la palestra.

ART. 21 – PUBBLICO

Nelle palestre annesse agli Istituti Scolastici di proprietà provinciale non è di norma consentita la presenza di pubblico, fatta salva l'ipotesi delle palestre dichiarate agibili per pubblici spettacoli.

ART. 22 – FUNZIONE DI CONTROLLO

La Provincia di Pavia svolge funzioni di controllo per il tramite del proprio ufficio competente verificando all'interno delle palestre scolastiche che il presente Regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi Sportivi.

In caso di mancato rispetto del Regolamento, l'ufficio competente ha facoltà di revocare la concessione.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Pavia e all'Albo Pretorio online ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

La Provincia di Pavia provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.

ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento trova applicazione nelle vigenti norme di legge in materia.